

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2977

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINISCALCHI, ANNUNZIATA, BELLOTTI, BERTOLINI, BRESSA, CALDAROLA, CENTO, CESARO, CHIAROMONTE, CRAXI, D'ALIA, DI TEODORO, FALANGA, FRIGATO, GIACHETTI, GRILLINI, LAINATI, LANDI DI CHIAVENNA, LOIERO, MACERATINI, PISAPIA, TAORMINA, TRUPIA

Disposizioni per la riduzione dei termini di custodia cautelare e per la semplificazione delle procedure in materia di liberazione anticipata

Presentata l'8 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo che la presente proposta di legge si pone è quello di ridurre drasticamente i tempi di custodia cautelare in carcere per i cittadini in attesa del processo.

L'articolo 13, quinto comma, della Costituzione riserva alla legge il compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva; l'articolo 27, secondo comma, della stessa Costituzione considera l'imputato « non colpevole » fino alla condanna definitiva; per giunta, lo stesso principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva — insieme al

diritto ad un giusto e rapido processo — è ribadito da una serie di altre norme internazionali pattizie (articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e articolo 14, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977) vincolanti per l'Italia.

Ne discende inevitabilmente che « la legge » a cui il citato articolo 13, quinto comma, della Costituzione fa rinvio, nello stabilire i limiti massimi di custodia cau-

telare preventiva (prima cioè di qualsiasi condanna definitiva e ad accertamento giudiziario in corso), dovrebbe essere improntata ai principi appena richiamati, che impongono — innanzitutto al legislatore ordinario — delle precise regole di condotta, attraverso scelte normative conformi da un lato alla presunzione d'innocenza e dall'altro al diritto ad un giusto e rapido processo.

A fronte di questa situazione, il codice di procedura penale prevede invece la possibilità di dilatare i termini di custodia cautelare, per i reati più gravi, ma pur sempre in una situazione di presunta innocenza di un individuo, fino a nove anni, cioè fino a 108 mesi, fino a 3.285 giorni, in attesa di una sentenza definitiva!

Si tratta di una scelta non in linea con le premesse di principio sancite dalla Costituzione. Si giunge infatti a mantenere il regime di detenzione carceraria fino a nove anni senza che sia intervenuto un accertamento di colpevolezza scaturito da una sentenza irrevocabile.

Non a caso, infatti, il 45,11 per cento della popolazione carceraria in Italia è in attesa di giudizio: un popolo di presunti innocenti, in custodia cautelare.

La proposta di legge mira a porre rimedio a questa situazione imponendo dei termini massimi di un anno per i reati più gravi, dilatabili, in virtù di sospensioni di diversa natura, fino a due anni.

Sono previste inoltre modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri. Ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti, con altissimi

costi in termini di risorse finanziarie ed economiche necessarie per assicurare la loro presenza fisica alle udienze, mentre decine di migliaia di istanze restano senza risposta. Se si considera la situazione di crescente sovraffollamento delle carceri italiane con i conseguenti problemi relativi alla vivibilità e al rispetto dei diritti umani dei detenuti, e il fatto che nel 1998 su 31.487 domande di liberazione anticipata, ne sono state accolte ben 23.827, si comprendono l'importanza e l'utilità di rendere automatica la concessione del beneficio, ricorrendo al tribunale di sorveglianza solo nel caso in cui la direzione dell'istituto di pena segnali con relazione motivata la condotta negativa del detenuto.

Si propone inoltre di aumentare da 45 a 60 i giorni di sconto di pena per ogni semestre, per rafforzare il « patto » di convivenza civile nelle prigioni, incentivare la buona e regolare condotta e l'adesione a tutte le opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre, prendendosi al contempo cura della sicurezza delle decine di migliaia di operatori penitenziari che vivono quotidianamente a contatto con i detenuti, a rischio della propria incolumità.

La proposta di legge fa parte del gruppo di 25 proposte di legge di iniziativa popolare predisposto dai « Radicali italiani », per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle — pur non condividendole tutte nel merito — dopo 28 giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei « Radicali italiani ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 303 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, al numero 1), le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese e quindici giorni »; al numero 2), le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »; al numero 3), le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

b) al comma 1, lettera *b)*, al numero 1), le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »; al numero 2), le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »; al numero 3), le parole: « un anno e sei mesi », sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi »; il numero *3-bis)* è sostituito dal seguente:

« *3-bis)* qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 3, lettera *a)*, i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi »;

c) al comma 1, lettera *b-bis)*, al numero 1), le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese e quindici giorni »; al numero 2), le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »; al numero 3), le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quattro mesi e quindici giorni »;

d) al comma 1, lettera *c)*, al numero 1), le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quattro mesi e quindici giorni »; al numero 2), le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »; al numero 3), le parole: « un anno e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi »;

e) al comma 4, lettera *a)*, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti:

« un anno »; alla lettera *b*), le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »; alla lettera *c*), le parole: « sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato, durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle parti ».

